



**ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E
DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**
di Ragusa

REGOLAMENTO PER L'USO DEL TIMBRO

VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23.11.1944, n.382 che istituisce gli Ordini e i Collegi delle Professioni tecniche;

VISTO il R.D.L. 11.02.1929, n.275 che regola la professione di Perito Industriale;

VISTA la Legge 25.04.1938, n.897 sulla obbligatorietà della iscrizione nell'Albo per esercitare la professione, nonché altri disposti di Legge;

VISTA la Legge 26 maggio 2016 n. 89, modificando la Legge 17/1990;

VISTA la delibera n.434/71 del 28/09/2017, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ha deciso di modificare la previgente classificazione professionale della Categoria da "Collegio" a "Ordine"

VISTA la delibera n.539 del 08/10/2018, il Consiglio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Ragusa ha deciso di modificare la denominazione da "Collegio" a "Ordine"

VISTE le comunicazioni inoltrate all' Agenzia Delle Entrate ed a tutti gli Enti preposti.

DELIBERA

ART. 1

Ogni elaborato tecnico presentato da un Perito Industriale a privati, enti uffici, dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro ad inchiostro indelebile attestante che il Perito Industriale firmatario dell'elaborato possiede il requisito, prescritto dalla Legge, della iscrizione nell'Ordine professionale.

ART. 2

Il timbro avrà forma circolare, recherà il nome del professionista, il numero di iscrizione all'Ordine e risponderà al formato ed alle caratteristiche indicate nel modello riprodotto in calce.

Il numero progressivo già assegnato ad un professionista non potrà in nessun caso essere attribuito ad altro professionista.



**ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E
DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**
di Ragusa

ART. 3

Il timbro sarà assegnato dall'Ordine, in dotazione al professionista che ne abbia fatto richiesta e che risulti iscritto all'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Ragusa, al momento della consegna. Il professionista che riceve il timbro dovrà rilasciarne ricevuta apponendo la firma sull'apposito registro assegnazione timbri che sarà predisposto dalla Segreteria dell'Ordine.

ART. 4

Qualora il professionista cessi di essere iscritto nell'Ordine per dimissioni, provvedimento di cancellazione, trasferimento ad altro Ordine Territoriale, o sospensione, dovrà, all'atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione o della comunicazione del provvedimento, se adottato d'iniziativa del Consiglio, riconsegnare il timbro senza diritto ad alcun rimborso.

Della avvenuta riconsegna sarà data ricevuta dall'interessato e ne sarà fatta annotazione sull'apposito registro.

In caso di smarrimento del timbro, il professionista assegnatario dovrà farne denuncia all'Ordine che, a richiesta e dietro pagamento, potrà rilasciargli un duplicato.

Il Timbro deteriorato o comunque resosi inservibile deve essere riconsegnato e richiesto un nuovo timbro in sostituzione, la duplicazione del nuovo timbro comporterà un rimborso delle spese di riproduzione.

ART. 5

Il Professionista cancellato dall'Ordine che non riconsegna il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio, dell'Ordine sarà diffidato.

Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria e agli Enti ed Uffici interessati.

Il professionista cancellato o sospeso dall'Ordine che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro a tale scopo, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 19 R.D. 11.2.1929 n. 275 e Artt. 348 – 498 del Codice Penale.

ART. 6

E' fatto divieto al Professionista di provvedersi direttamente del timbro o di usare timbri che non abbiano caratteristiche simili. L'uso dei timbri che non siano dati in dotazione a norma del precedente art. 3 è considerato infrazione perseguibile con il provvedimento disciplinare previsto dall' art. 11 e 12 del R.D. 11.2.1929 n. 275.



**ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E
DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**
di Ragusa

ART. 7

L'autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici pubblici preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante la iscrizione del firmatario nell'Ordine professionale e a respingere e restituire al firmatario gli elaborati mancanti del suddetto timbro, dandone comunicazione a questo Ordine. Agli Enti stessi interessati è trasmessa copia del presente Regolamento con il modello del timbro rilasciato.

ART. 8

Il timbro qui riprodotto sostituisce a tutti gli effetti il precedente timbro di forma Circolare recante "Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Ragusa".


ART. 9

Il presente Regolamento entra in vigore il **20 novembre 2018** e sostituisce quello precedente.

IL PRESIDENTE
Dott. Per. Ind. Carmelo MASSARI



FAX SIMILE TIMBRO PROFESSIONALE



FAX SIMILE TIMBRO PROFESSIONALE

DATI DIMENSIONALI IN mm.